

Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione

Settore Infrastrutture e Sicurezza Ufficio Sistemi Trasversali

Chiarimenti e precisazioni sulla soluzione per "soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita" – paragrafo 3 delle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016.

A seguito delle richieste provenienti da alcuni produttori di registratori telematici, ed in particolare dalla loro associazione di categoria, "Comufficio", si forniscono di seguito chiarimenti e precisazioni in merito alla soluzione per soggetti con più punti cassa per singolo punto vendita, definita al paragrafo 3 delle "Specifiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127", allegate al Provvedimento del 28/10/2016.

1. Definizioni

Per la corretta interpretazione delle specifiche tecniche, si chiariscono i termini di punto cassa e punto vendita attraverso le seguenti definizioni:

Punto cassa:

un sistema collocato nel punto di incasso dei corrispettivi, composto da un hardware e un software per la gestione delle vendite in grado di trasmettere i dati riferiti ai documenti generati (documenti commerciali o fatture) al server RT. L'obbligo di trasmissione non sussiste relativamente all'eventuale logo grafico e alle informazioni non fiscali generate dopo il dettaglio dei pagamenti.

Al fine di rispettare le disposizioni dell'art. 1, comma 4, del D.M. 7 dicembre 2016, il punto cassa può essere dotato di stampante (non fiscale) per l'emissione e il rilascio del documento commerciale cartaceo al cliente.

Punto vendita: conformemente alle indicazioni di prassi già fornite (Circ. Agenzia delle entrate n. 8/E del 23/02/2006, par. 3.3, n. 3), si intende per punto vendita l'unità locale identificata mediante:

- a) il numero di Repertorio Economico Amministrativo (REA) attribuito dalla Camera di Commercio;
- b) il numero d'ordine attribuito alla sede dalla Camera di Commercio, nell'ambito del Repertorio Economico Amministrativo;
- c) l'indicativo del comune, della provincia e dell'indirizzo.

2. Identificazione dei punti cassa e relativa mappatura sul Server-RT

La matricola del punto cassa è univoca per il medesimo esercente, ed è costituita da un gruppo di 8 caratteri così composti: i primi quattro alfanumerici identificano il punto vendita; i successivi quattro caratteri numerici identificano il punto cassa presente nel punto vendita.

L'unicità delle matricole e la loro corretta assegnazione ai singoli punti cassa deve essere sottoposta al processo di controllo interno a cura dell'esercente.

I punti cassa univocamente identificati devono essere registrati sul Server-RT, sul quale è definita la mappa dei punti cassa ad esso connessi.

Tale mappa deve essere costituita e mantenuta costantemente aggiornata a cura dell'esercente, attraverso operazioni automatiche ovvero manuali. Le modifiche della mappa costituiscono operazioni di amministrazione del Server-RT che devono quindi essere registrate nella memoria permanente di dettaglio riportando almeno le seguenti informazioni:

- data e ora dell'operazione;
- dati identificativi del soggetto che ha effettuato l'operazione (l'operatore dell'esercente ovvero il tecnico abilitato per le operazioni manuali, l'esercente per le operazioni automatiche);
- dati relativi al contenuto dell'operazione

3. Protocollo sicuro per lo scambio dati tra punto cassa e Server-RT

Nel paragrafo 3 delle predette "Specifiche tecniche" si prevede che i punti cassa siano collegati, direttamente o tramite un server di consolidamento, al Server-RT con protocollo di scambio dati interno che garantisca un adeguato livello di sicurezza dei dati.

Si rappresentano di seguito due esempi di configurazioni architetturali con i richiesti livelli di sicurezza.

1. Punti cassa connessi ad un Server di consolidamento (locale o remoto)

Tra punti cassa e Server di consolidamento, la protezione della trasmissione dei dati con le proprietà di riservatezza, integrità ed autenticità è garantita dalla certificazione del processo di controllo interno prevista al paragrafo 3 delle Specifiche Tecniche.

Tra Server di consolidamento e Server-RT, la protezione della trasmissione dei dati con le proprietà di riservatezza, integrità ed autenticità si realizza nel caso in cui il Server di consolidamento e il Server-RT non siano collegati nella stessa rete locale, tramite protocollo HTTP/1.1 su un canale sicuro avente le seguenti caratteristiche:

- a) TLS versione 1.2 o superiore;
- b) negoziazione di parametri crittografici TLS con sicurezza non inferiore a AES-128 (per la riservatezza) e SHA-256 (per l'integrità e l'autenticità);

Agenzia delle Entrate
Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Settore Infrastrutture e Sicurezza - Ufficio Sistemi Trasversali
Via Giorgione, 159 – 00147 Roma – Tel. 06 50542484
email: dc.ti.sistemitrasversali@agenziaentrate.it

- c) autenticazione TLS del server RT tramite una chiave pubblica con livello di sicurezza non inferiore a RSA-2048;
- d) autenticazione automatica del Server di consolidamento tramite il meccanismo di HTTP Authentication (RFC-7235), con schema Basic (RFC-7617) o altro schema con sicurezza superiore a quello Basic.

Ai fini della procedura di mutua autenticazione con il Server-RT, il Server di consolidamento deve:

- a) essere configurabile per il riconoscimento del certificato dispositivo del server RT a cui è collegato;
- b) essere configurabile con uno user-id ed una password da usarsi per l'autenticazione automatica HTTP o con altro metodo di autenticazione.

Nel caso in cui il Server di consolidamento e il Server-RT sono collegati nella stessa rete locale, il canale sicuro può avere specifiche meno restrittive, in ogni caso deve essere almeno dotato di HTTPS (HTTP over TLS/SSL) anche senza mutuo riconoscimento.

2. Punti cassa connessi direttamente ad un Server-RT

Tra punti cassa e Server-RT, tutti collocati all'interno di una stessa rete locale, in ambiente sottoposto alla certificazione di controllo di processo, la protezione della trasmissione dei dati con le proprietà di riservatezza, integrità ed autenticità può essere realizzata tramite protocollo HTTPS (HTTP over TLS/SSL) anche senza mutuo riconoscimento. L'identificazione dei punti cassa può essere eseguita mediante uno user-id (corrispondente alla matricola del punto cassa) ed una password.

Per entrambe le configurazioni architetturali descritte il protocollo applicativo di scambio dati tra punto cassa e Server-RT deve garantire la correttezza e la tracciabilità delle operazioni di emissione del documento commerciale; deve essere pertanto associato a ciascun documento commerciale un codice di controllo (CCDC, Codice Controllo Documento Commerciale) univocamente correlato almeno ai seguenti tre dati:

- a) la matricola del Server-RT a cui il punto cassa è collegato;
- b) la matricola del punto cassa;
- c) le informazioni contenute nel documento commerciale.

Tale codice CCDC deve essere stampato sul documento commerciale, in chiaro o tramite codice 1D/2D (esempio QRCODE).

Tecniche idonee a realizzare un codice CCDC di questo tipo, possono essere rappresentate, a solo titolo di esempio, da un sigillo elettronico basato sul certificato dispositivo rilasciato dall'Agenzia apposto sui suddetti dati, oppure da autenticazione mediante HMAC (SHA 256 o equivalente) o comunque da altre tecniche crittografiche atte a garantire integrità e autenticità, quale, ad esempio, il calcolo di una catena di hash valutata su un opportuno valore di inizializzazione e sui suddetti dati. Tale inizializzazione potrà

anche avvenire al momento della mappatura del punto cassa su Server-RT e ogniqualvolta ci sia un revisione della stessa mappatura.

In ogni caso, deve essere realizzata e disponibile una funzionalità di verifica della correttezza del valore del CCDC.

4. Gestione degli errori

Nel processo di trasmissione dei dati dei documenti commerciali dai singoli punti cassa al Server-RT possono verificarsi errori, che devono essere segnalati con idonei allarmi all'esercente, il quale deve subito attivarsi per la loro risoluzione, richiedendo se necessario l'intervento di un tecnico abilitato.

Tali errori non devono determinare l'interruzione dell'operatività del punto cassa ma, per quanto possibile, devono essere risolti tramite meccanismi automatici ovvero tramite opportune verifiche puntuali; in ogni caso, per consentire i successivi controlli, qualsivoglia anomalia si sia verificata deve essere registrata nella memoria permanente di dettaglio del Server-RT e ne deve pervenire informazione all'Agenzia tramite la compilazione della sezione 7 <Segnalazione>, indicata nell'allegato "Tipi dati per i corrispettivi", con le seguenti informazioni:

- Matricola: numero identificativo del punto cassa interessato dall'evento;
- DataOra: data e ora in cui si è verificato l'ultimo evento anomalo della giornata per il punto cassa indicato;
- Codice '02': tale codice corrisponde alla segnalazione di una generica "anomalia punto cassa", dove il punto cassa è quello indicato nel suddetto campo <Matricola>
- Note: campo libero per eventuale descrizione aggiuntiva sull'evento

La consultazione delle anomalie deve essere consentita attraverso specifiche funzioni di servizio disponibili sul Server-RT.

Sono indicate di seguito le azioni da attuare per la gestione di alcuni tipi di errore che possono verificarsi:

a) errori dovuti alla temporanea interruzione della comunicazione tra punto cassa e Server-RT, nel caso in cui questa sia necessaria per il calcolo in tempo reale del codice CCDC (ad esempio rete locale guasta nel caso di soluzione con sigillo elettronico basato su certificato dispositivo):

il punto cassa deve comunque consentire e garantire la memorizzazione, l'emissione del documento commerciale ed inviare successivamente, una volta ripristinata la comunicazione, tutte le transazioni effettuate al Server-RT, per le successive operazioni di riconciliazione, marcate con la compilazione della sezione 7 <Segnalazione>, indicata nell'allegato "Tipi dati per i corrispettivi", come sopra descritto. Pertanto, se a causa del mancato collegamento non è possibile calcolare il codice CCDC, nella memoria permanente di dettaglio sul

Server-RT tali documenti commerciali sono registrati con l'indicazione che sono stati emessi in situazione di anomalia senza calcolo del CCDC e la loro consultazione deve essere consentita attraverso specifiche funzioni di servizio.

- b) errori riscontrati in fase di verifica da parte del Server-RT del codice di controllo (CCDC) di cui al punto 3, associato ad un documento commerciale:
 - il Server-RT, dopo aver rilevato l'errore, provvede a reinizializzare il processo di generazione del codice CCDC. Le anomalie sono segnalate all'Agenzia con le modalità sopra descritte.
- c) errori di "quadratura" tra il totalizzatore giornaliero del Server-RT e quello del singolo punto cassa, o di "quadratura" tra i contatori progressivi dei documenti sul Server-RT e sul punto cassa:

in tale situazione è necessario procedere ad una verifica puntuale delle transazioni effettuate dal punto cassa, che comunque sono registrate come anomale nella memoria permanente di dettaglio e segnalate all'Agenzia con le modalità sopra descritte. A valle, deve essere effettuata la procedura di reinizializzazione del processo di generazione del codice CCDC.

Roma, 3 agosto 2017